n. 68
del 28-12-2021

Comune di Valdobbiadene
provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto:Modifiche al regolamento per la disciplina dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - esenzioni per particolari categorie

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 19:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Rebellato Fabiola	P
Razzolini Tommaso	P	Miotto Marco	P
Bertelle Martina	P	Rebellato Roberto	P
Geronazzo Pierantonio	P	Zago Rita	A
Falcade Giorgia	P	Callegaro Fabio	A
Vettoretti Anna	P	Adami Simone	A
Buso Edoardo	A	Spinnato Anna	P
Ruggeri Jessica	P	Prosdocimo Stefano	P
Piccolo Silvia	P		

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Valerio De Rosso.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Piccolo Silvia
Miotto Marco
Prosdocimo Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 14 del 7 marzo 2007 è stata disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, con applicazione dell'aliquota dello 0,4 per cento;
- con propria deliberazione n. 20 del 26 giugno 2012 l'aliquota è stata fissata allo 0,8 per cento a decorrere dal 2012;
- con propria deliberazione n. 62 del 30 dicembre 2016 l'aliquota è stata fissata allo 0,7 per cento a decorrere dal 2017;

DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall'art. 1 del citato d.lgs. n.360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, possono disporre:

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale nella misura massima dello 0,8%;
- l'applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO inoltre che l'efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota all'addizionale decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, come novellato dall'art. 13, comma 16 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011:

- i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VALUTATA la particolare situazione economica contingente, e visto che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare le fasce più deboli della popolazione proponendo di modificare il vigente regolamento prevedendo l'esenzione totale dall'Irpef per redditi fino a € 12.000,00 (dodicimila);

VERIFICATO che dagli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evince che i cittadini interessati da tale misura sarebbero 1.067;

DATO ATTO che applicando tale esenzione, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dal d.lgs. 118/2011, è prevista una entrata a titolo di addizionale comunale Irpef per il 2022 pari ad Euro 850.000,00;

DATO ATTO che tale importo è stato calcolato sulla base delle stime effettuate dal Ministero dell'Economia rese note tramite il portale del federalismo fiscale, applicando un'aliquota dello 0,70 per cento ed una soglia di esenzione di 12.000,00 euro;

RITENUTO quindi possibile, tenuto conto degli equilibri di bilancio, procedere ad una esenzione totale dall'addizionale Irpef per i redditi fino a € 12.000,00.= (dodicimila);

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF, allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del decreto legge n. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 23/12/1997, n. 446;

VISTO il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare nella seduta del 21 dicembre 2021;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del 13 dicembre 2021, acquisito al protocollo n. 29785 del 14 dicembre 2021, del revisore dei conti, dr. Alessandro Bonaldo, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del d.lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;
- parere *favorevole* del Responsabile del servizio finanziario, dr. Santino Quagliotto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, nonché in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

UDITA la relazione del Sindaco-presidente;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di confermare l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 360 del 28 settembre 1998,

nella misura dello 0,7 (zerovirgolasette) per cento, come stabilito da propria deliberazione n. 62 del 30 dicembre 2016;

3. di concedere l'esenzione dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 12.000,00.=;
4. di integrare pertanto il vigente regolamento comunale per l'applicazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, aggiungendo il comma 2 bis all'articolo 2 come segue:

   2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;

5. di approvare quindi il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF nel testo allegato alla presente deliberazione;
6. di disporre per la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare, relativa all'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2002;
- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

****

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

****

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco	Il Segretario comunale
Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa